

TAX & LEGAL NEWS



Numero 11 del 21 giugno 2017

IN QUESTO NUMERO

LEGISLAZIONE

I programmi informatici per la creazione delle domande da presentare al registro delle imprese

Nuova versione del principio di revisione (SA Italia) 720B (responsabilità del revisore)

Le novità ACE del DL 50/2017 post conversione

La nuova disciplina delle “locazioni brevi”

La cessazione della partita IVA e l’esclusione dalla banca dati VIES

Le novità dello “split payment” del DL 50/2017 post conversione

...

INTERPRETAZIONI

Le modalità di calcolo della svalutazione dei crediti fiscalmente deducibile

Le modalità di restituzione dei benefit detassati in assenza dei requisiti ex legge

I regimi agevolativi per il rientro in Italia dei ricercatori e docenti

Le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in favore di persone migranti

...

GIURISPRUDENZA

La plusvalenza da cessione d’azienda

L’individuazione dell’esercizio di competenza dei lavori di riparazione in garanzia

...

DOTTRINA

Lo standard Assosoftware della fatturazione elettronica B2B

I criteri e le modalità di esclusione dalla banca dati VIES

L’estensione dello “split payment” agli Ordini professionali

BILANCIO E DIRITTO SOCIETARIO

LEGISLAZIONE

I programmi informatici per la creazione delle domande da presentare al registro delle imprese

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 12 maggio 2017, con il quale sono state approvate le modifiche alle specifiche tecniche previste dal D.M. 18/10/2013, per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del Registro delle imprese ed al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative per via telematica o su supporto informatico. Le presenti modifiche entrano in vigore a partire dall'08/06/2017. Inoltre, solamente fino all'01/09/2017 potranno ancora essere utilizzati i programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali.

Decreto Min. Sviluppo Economico 12/05/2017

Nuova versione del principio di revisione (SA Italia) 720B (responsabilità del revisore)

È stata pubblicato sul sito della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it) la nuova versione del principio di revisione (SA Italia) 720B, in sostituzione della precedente edizione del 2014. Il nuovo principio che entra in vigore a decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° luglio 2016 o successivamente, tratta delle responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente:

- all'espressione del giudizio sulla coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, ove predisposta, e sulla loro conformità rispetto alle richieste provenienti dalle norme di legge;
- al rilascio della dichiarazione, sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso della revisione, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nelle informazioni sopra indicate.

Inoltre, il principio deve essere letto congiuntamente al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200 "Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)".

Principio di revisione (SA Italia) 720B adottato con determina del Ragioniere generale dello Stato prot n. 129507 del 15/06/2017

IMPOSTE SUI REDDITI

LEGISLAZIONE

Le novità ACE del DL 50/2017 post conversione

Il D.L. n. 50/2017 ha apportato delle modifiche all'agevolazione ACE, prevedendo che per la base di calcolo sarebbero stati unicamente considerati gli incrementi relativi agli ultimi cinque esercizi a quello per il quale si calcola l'incentivo, in ciò costituendo una data "mobile" (viceversa, in base al meccanismo

precedente, ai fini dell'applicazione della percentuale di deduzione, la base di partenza era stabilita nella data fissa del 31 dicembre 2010).

Anche la sterilizzazione per le consistenze di titoli aveva a riferimento il saldo esistente al quinto anno precedente.

Contrariamente a ciò, con la conversione in Legge del D.L. n. 50/2017 sono state eliminate le norme che, per il calcolo del beneficio, introducevano una base di riferimento mobile (cd. criterio incrementale su base mobile). Questa previsione è stata sostituita da una riduzione delle aliquote ACE.

In particolare, si dispone che dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all'1,5%, in luogo del 2,7%. Inoltre, la misura di aliquota disposta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 è fissata nella misura dell'1,6%, in luogo del 2,3%.

Queste modifiche sono applicabili a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 (e quindi dal 2017). In questo modo è mantenuta l'impostazione classica per l'agevolazione, la quale prevede che gli incrementi rilevanti sono, per i soggetti "solari", quelli rilevati dall'01/01/2011.

Inoltre, resta ferma la modalità di determinazione dell'acconto per l'anno d'imposta 2017. Ai fini dell'imposta sul reddito delle società, il calcolo dell'acconto deve essere effettuato considerando, quale imposta del periodo precedente (Ires 2016), quella che si sarebbe determinata qualora l'Ace in quell'esercizio fosse già stata calcolata con aliquota pari all'1,6% (in luogo del 4,75%).

Decreto legge n. 50/2017 convertito dalla Legge n. 96 del 21/06/2017

La nuova disciplina delle "locazioni brevi"

L'articolo 4 del D.L. n. 50/2017 ha introdotto una specifica disciplina per le "locazioni brevi". In particolare, la norma prevede che, a decorrere dall'01/06/2017, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (anche attraverso la gestione di portali on-line) devono trattenere, all'atto dell'accredito, una ritenuta del 21% a titolo di acconto sulle imposte sul reddito, ovvero, in caso di opzione a titolo di cedolare secca. Tuttavia, la medesima norma è stata modificata in sede di conversione in legge del decreto, prevedendo che la ritenuta debba essere operata al momento del pagamento. Il primo pagamento delle somme trattenute dall'intermediario dovrà essere effettuato in data 17/07/2017 (dato che il 16 cade di domenica).

Decreto legge n. 50/2017 convertito dalla Legge n. 96 del 21/06/2017

INTERPRETAZIONI

Le modalità di calcolo della svalutazione dei crediti fiscalmente deducibile

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'ammontare delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti deducibili dal reddito d'impresa, ai sensi dell'articolo 106 del TUIR (in base al quale la deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio). In particolare, al riguardo, è stato precisato che:

- il confronto con il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti deve essere effettuato con il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti "dedotti" e non con quelli complessivamente imputati in bilancio (fondo dedotto + tassato);

- se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, concorre a formare il reddito dell'esercizio l'eccedenza e non il totale degli accantonamenti al fondo svalutazione crediti effettuati nell'esercizio medesimo.

Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 65 del 08/06/2017

Le modalità di restituzione dei benefit detassati in assenza dei requisiti ex lege

Sono state chiarite le modalità di compilazione del modello 730/2017 e del modello REDDITI PF 2017 nei casi in cui la percezione di somme per premi di risultato sotto forma di benefit detassati sia avvenuta in assenza dei requisiti prescritti. Con riferimento a quanto sopra occorre ricordare che:

- l'articolo 1, comma 184, della Legge n. 208/2015, ha attribuito ai lavoratori dipendenti privati la facoltà - oltre che di avvalersi della tassazione con imposta sostitutiva del 10%, in luogo di quella ordinaria, optando per l'erogazione in denaro dei premi - di sostituire, in tutto o in parte, gli emolumenti con la fruizione dei benefit (es. opere o servizi in natura c.d. di "welfare") ai sensi dell'articolo 51, commi 2 e 3, ultimo periodo, del TUIR, esclusi dal reddito di lavoro dipendente;
- nella successiva circolare n. 28/2016, l'Agenzia delle Entrate ha subordinato la "conversione" alla sussistenza dei requisiti richiesti per fruire del regime fiscale agevolato.

Nel caso in cui il sostituto d'imposta abbia riconosciuto la detassazione dei benefit in difetto dei suddetti presupposti, il lavoratore è, quindi, chiamato a rettificarne l'operato in sede di dichiarazione dei redditi, seguendo le modalità descritte dalla risoluzione in commento, al fine di ricondurre l'intero ammontare delle somme in questione a tassazione ordinaria.

Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 67 del 09/06/2017

I regimi agevolativi per il rientro in Italia dei ricercatori e docenti

Sono stati chiariti i regimi agevolativi previsti per il rientro in Italia di ricercatori e docenti (ai sensi dell'articolo 44 del D.L. n. 78/2010) divenuti permanenti a seguito della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. "Legge di bilancio 2017").

In base a quanto disposto dal citato articolo 44, i docenti e ricercatori possono beneficiare della tassazione agevolata, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
- b) essere stati non occasionalmente residenti all'estero;
- c) aver svolto all'estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
- d) svolgere l'attività di docenza e ricerca in Italia;
- e) acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Agenzia delle Entrate, circolare n. 17 del 23/05/2017

GIURISPRUDENZA

La plusvalenza da cessione d'azienda

La cessazione dell'attività d'impresa ai soli fini IVA, non conduce alla perdita della possibilità della tassazione separata con riferimento alla plusvalenza realizzata mediante una precedente cessione del residuo ramo d'azienda

Resta pertanto valida, ai fini della determinazione del reddito, la rateizzazione quinquennale delle plusvalenze per la quale aveva optato la società in precedenza o nello stesso anno di cessazione dell'attività d'impresa con chiusura della partita IVA.

CTR Lombardia n. 1814/18/17 del 22/04/2017

L'individuazione dell'esercizio di competenza dei lavori di riparazione in garanzia

La presunzione legale di imputazione dei corrispettivi conseguiti per prestazioni di servizi all'esercizio di competenza in cui le prestazioni sono ultimate (ex articolo 109 del TUIR) può essere superata soltanto nel caso in cui di questi corrispettivi "*non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare*", giacché in tal caso, quest'ultimi concorrono a formare il reddito dell'anno in cui dette condizioni si verificano. Pertanto, l'onere della prova tra le parti (ex articolo 2697 del Codice Civile) deve essere ripartito nel senso che:

- all'Ufficio, in sede di accertamento, incombe provare la data in cui si sono verificati i fatti assunti come presunzioni legali di verifica dei componenti negativi o positivi di reddito (nel caso di specie le date di ultimazione delle prestazioni di riparazione della autovetture in garanzia), così determinando l'esercizio di competenza;
- al contribuente, che abbia registrato i ricavi in un esercizio diverso, spetta provare che solo in tale anno questi sono diventati certi e determinabili nell'ammontare e che non lo erano al momento della redazione e presentazione della dichiarazione.

Cassazione n. 1107 del 18/01/2017

IVA

LEGISLAZIONE

La cessazione della partita IVA e l'esclusione dalla banca dati VIES

Con il provvedimento n. 110418 del 12/06/2017, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di cessazione della partita Iva e di esclusione dalla banca dati VIES dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie in frode all'IVA.

In particolare, nei confronti dei titolari di partita Iva, l'Agenzia può effettuare riscontri e controlli, formali e sostanziali, sull'esattezza e completezza dei dati forniti da questi soggetti per la loro identificazione ai fini Iva, in attuazione dell'articolo 35, comma 15-bis, del D.P.R. n. 633/1972, nonché degli artt. 22 e 23 del Regolamento (UE) n. 904/2010, applicando criteri di valutazione del rischio mirati, prevalentemente, ad individuare soggetti privi dei requisiti soggettivi e/o oggettivi Iva previsti agli articoli da 1 a 5 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero l'eventuale presenza di elementi di rischio di frodi all'Iva.

La valutazione del rischio sarà, prioritariamente, orientata su elementi di rischio riconducibili:
 - al titolare della ditta individuale o al rappresentante legale, agli amministratori e ai soci della persona giuridica titolare della partita Iva;

- alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell'attività operativa, finanziaria, gestionale, nonché ausiliaria da parte del soggetto titolare della partita Iva;
- alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita Iva, con particolare riferimento alle omissioni e/o incongruenze nell'adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;
- a collegamenti con soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi o fraudolenti.

Nel caso in cui da questi controlli venga constatato che il soggetto è privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, l'Ufficio può notificare al contribuente un provvedimento di cessazione della partita Iva indebitamente richiesta o mantenuta. Il contribuente escluso dalla banca dati VIES può comunque presentare all'Ufficio che ha emanato il provvedimento di esclusione, una specifica istanza di inclusione nella banca dati citata direttamente o mediante posta elettronica certificata. L'Ufficio, valutate le motivazioni addotte dal contribuente, può procedere alla nuova inclusione nella banca dati, dopo aver verificato che siano state rimosse le irregolarità che avevano generato l'emissione del provvedimento di esclusione.

Agenzia delle Entrate, provvedimento n. 110418 del 12/06/2017

Le novità dello “split payment” del DL 50/2017 post conversione

Il D.L. n. 50/2017 convertito prevede relativamente alla disciplina del c.d. “split payment” ex articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/72:

- con riferimento al presupposto soggettivo:
 - l'esclusione dalla disciplina degli enti pubblici gestori del demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti la gestione di diritti collettivi di uso civico;
 - l'introduzione di una specifica regola per favorire l'identificazione dei soggetti che sono inclusi e esclusi dall'obbligo in esame. In particolare, a tal fine, i cedenti o prestatori possono richiedere ai committenti e cessionari il rilascio di un documento attestante la loro riconducibilità ai soggetti per i quali si applicano le disposizioni sulla scissione dei pagamenti (da ciò ne deriva che le eventuali incertezze soggettive andranno valutate caso per caso richiedendo al committente cessionario la predetta attestazione);
- con riferimento ai rimborsi da conto fiscale:
 - il riconoscimento del diritto al rimborso prioritario a favore di coloro che applicano lo split payment (si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2018, i rimborsi previsti dall'articolo 78 della Legge n. 413/91 sono erogati direttamente da Equitalia, sui fondi di bilancio resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, senza la necessità di dover attendere l'accredito di specifici fondi da parte dell'Amministrazione finanziaria).

L'attuazione di questa misura è demandata a un decreto del MEF da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Decreto legge n. 50/2017 convertito dalla Legge n. 96 del 21/06/2017

INTERPRETAZIONI

Le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in favore di persone migranti

Il Parlamento ha chiesto chiarimenti interpretativi all'Amministrazione finanziaria in merito all'applicazione dell'esenzione dall'IVA, prevista dall'articolo 10, comma 1, n. 27-ter) del D.P.R. n. 633/1972, relativa alle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, rese in favore dei migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS.

In merito al trattamento IVA, l'Amministrazione ha precisato che deve trovare applicazione la disposizione prevista dall'articolo 10, numero 21), del D.P.R. n. 633/1972 che dispone l'esenzione dall'IVA per *“le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili (...) comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie”*. Tuttavia è prevista una deroga nell'eventualità in cui il servizio venga reso da cooperative sociali o loro consorzi, ciò in quanto dal 1 gennaio 2016, ai sensi della legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità per il 2016), per i contratti stipulati dalla medesima data e relativi alle prestazioni rese a favore dei migranti, si applica l'IVA nella misura ridotta del 5%.

Interrogazione parlamentare n. 5-11482 del 06/06/2017

La limitazione del diritto di emettere la nota di variazione in caso di procedure concorsuali

Dalle conclusioni dell'Avvocato generale UE relative alla causa C-246/1 è emerso che l'accertata condizione di infruttuosità del cessionario o committente a seguito di una procedura concorsuale, ai fini dell'emissione della nota di variazione IVA da parte del cedente o prestatore, costituisce una limitazione sproporzionata della facoltà di rettificare la base imponibile.

A parere dell'Avvocato generale, infatti, l'articolo 90, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/UE consente agli Stati membri di tener conto delle peculiarità delle incertezze in caso di mancato pagamento, prevedendo che solo in presenza di determinate circostanze (come, ad esempio, la scadenza di un termine o talune misure infruttuose del soggetto passivo) il mancato pagamento possa essere ritenuto sufficientemente certo e di lunga durata. D'altro lato, in considerazione dei diritti fondamentali del soggetto passivo, del principio di proporzionalità, del carattere dell'IVA, nonché del principio di neutralità, la rettifica della base imponibile non può essere limitata in funzione di eventi (come la conclusione o l'apertura di una procedura concorsuale) sui quali il soggetto passivo non possa influire.

Conclusioni Avvocato generale causa C-246/16 del 08/06/2017

I chiarimenti sui codici tributo e l'utilizzo in compensazione orizzontale

L'Agenzia delle Entrate ha indicato i codici tributo relativi ai crediti fiscali che, se utilizzati in compensazione orizzontale (ex articolo 17 del DLgs. 241/97), obbligano i soggetti titolari di partita IVA a presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici della stessa Agenzia.

L'articolo 3, comma 3, del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 ha previsto che i modelli F24 presentati da soggetti titolari di partita IVA, riportanti compensazioni orizzontali di crediti relativi a imposte sui redditi e relative addizionali, a ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP,

all'IVA e ai crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, di qualsiasi importo, devono essere trasmessi esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

Per questi soggetti, quindi, è esclusa la possibilità di utilizzare i servizi di home banking in relazione alle suddette deleghe di pagamento. Nella risoluzione, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un elenco dei crediti (allegato 1 al documento) che, sulla base delle disposizioni previgenti, obbligavano già tutti i contribuenti che intendevano utilizzarli in compensazione a presentare il modello F24 esclusivamente in via telematica mediante i servizi dell'Agenzia (si tratta di crediti d'imposta relativi ad agevolazioni e incentivi fiscali).

Successivamente, la risoluzione ha riportato (allegato 2) l'elenco dei codici tributo il cui utilizzo in compensazione orizzontale, a seguito delle novità del D.L. n. 50/2017, obbliga i soli titolari di partita IVA alla trasmissione telematica del modello F24 mediante i servizi dell'Agenzia. Si tratta dei crediti relativi alle imposte dirette (IRPEF, IRES) e alle relative addizionali, all'IRAP, all'IVA (annuale e trimestrale) e dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni da riportare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Tuttavia, questo obbligo non sussiste qualora nella medesima delega di pagamento sono indicati particolari codici tributo, riportati nell'allegato 3 del documento, che identificano l'utilizzo del credito in compensazione con un importo a debito della stessa imposta (c.d. compensazione verticale o interna), tipicamente gli acconti e i versamenti periodici IVA. Nel documento di prassi sono riportati alcuni esempi per chiarire come comportarsi nelle diverse eventualità e come individuare le compensazioni "orizzontali" o "esterne", che sbarrano la strada a vie telematiche alternative rispetto a quelle offerte dal Fisco.

Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 68 del 09/06/2017

GIURISPRUDENZA

Irrilevanti ai fini IVA i premi impegnativa versati dalle concessionarie di spazi pubblicitari

È indetraibile in capo alle concessionarie di spazi pubblicitari l'IVA relativa alle somme versate ai "centri media" a titolo di "premi impegnativa", in relazione al raggiungimento di determinati obiettivi di fatturato complessivo. Questo principio non è generalizzato ma, al fine di verificare la detraibilità dell'imposta, occorre verificare, caso per caso, se l'operazione "a monte" è assoggettabile o meno al tributo. Nel caso di specie è stata esclusa la rilevanza ai fini IVA in quanto il pagamento delle prestazioni di servizi rese dal "centro media" a favore della concessionaria di spazi pubblicitari non avveniva in coincidenza dell'esecuzione di ogni singola prestazione di servizi, ma in base al risultato economico che il concessionario otteneva periodicamente. Pertanto, al verificarsi del fatto generatore dell'imposta, non poteva ravvisarsi alcun nesso di corrispettività tra le prestazioni e la somma versata dal destinatario delle stesse necessario ai fini dell'assoggettabilità ad IVA dell'operazione.

Cassazione n. 14406 del 09/06/2017

Presupposti dell'esenzione di una cessione intracomunitaria di un mezzo di trasporto nuovo

Il regime di non imponibilità IVA per le cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi (articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE) non può essere:

- subordinato alla condizione che l'acquirente sia stabilito o domiciliato nello Stato membro di destinazione del mezzo di trasporto;
- negato sulla base dell'unico rilievo che il mezzo di trasporto è stato oggetto di immatricolazione provvisoria nello Stato membro di destinazione.

Il soggetto che effettua la cessione intracomunitaria del mezzo di trasporto nuovo non è tenuto a versare l'imposta sul valore aggiunto nell'ipotesi di evasione dell'acquirente, a meno che non risulti dimostrato che sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva nel contesto di un'evasione commessa dall'acquirente e non aveva adottato tutte le misure ragionevoli che poteva adottare per evitare la sua partecipazione a tale evasione. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò si verifichi nella specie, sulla base di una valutazione globale di tutti gli elementi e le circostanze di fatto del procedimento principale.

Corte di Giustizia UE causa C-26/16 del 14/06/2017

DOTTRINA

Lo standard Assosoftware della fatturazione elettronica B2B

Assosoftware ha pubblicato sul proprio sito internet, in data 06/06/2017, un documento riguardante le "Specifiche tecniche dello standard AssoSoftware di codifica della fatturazione elettronica (versione 1.0)".

Lo standard è composto da:

- le "Specifiche Tecniche", ovvero un documento descrittivo che illustra le singole informazioni aggiunte e codificate, con esempi di compilazione;
- i "Campi tracciato", ovvero un foglio excel con l'elenco delle informazioni aggiunte e la loro codifica;
- le "Codifiche", ovvero una cartella excel con alcune tabelle richiamate nelle Specifiche Tecniche.

L'idea di fondo di Assosoftware è stata quella di definire una serie di informazioni aggiuntive, rispetto a quelle già presenti nel tracciato fattura B2B dell'Agenzia delle Entrate, da inserire nel corpo della fattura quale "arricchimento" del contenuto base.

Documento Assosoftware del 06/06/2017

I criteri e le modalità di esclusione dalla banca dati VIES

L'Associazione nazionale commercialisti (ANC), esprimendosi negativamente in relazione a quanto previsto dal Provvedimento n. 110418 del 12/06/2017 sui controlli periodici sui soggetti titolari di partita IVA, ha ricordato all'Agenzia delle Entrate che:

- il VIES deve assolutamente essere eliminato, in quanto, come stabilito dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza 09/02/2017, la mancata iscrizione a questo registro non può costituire motivo di esclusione dal regime di non imponibilità nelle cessioni intra UE, se tutti i requisiti sono rispettati dall'operatore;
- si dovrebbe affrettare il processo di semplificazione tante volte annunciato, eliminando il VIES, considerato che la non imponibilità delle cessioni intra UE è subordinata esclusivamente alla sussistenza dei requisiti sostanziali, dettati dalla direttiva n. 2006/112/CE.

Comunicato stampa ANC del 13/06/2017

L'estensione dello "split payment" agli Ordini professionali

In virtù del nuovo testo dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/72 che è stato modificato dall'articolo 1 del D.L. n. 50/2017 (convertito in legge), il CNDCEC ha comunicato che dovrebbero essere soggetti al meccanismo dello "split payment" anche gli Ordini professionali.

I primi contatti tenuti in via ufficiosa dall'CNDCEC con l'Agenzia delle Entrate hanno confermato questa interpretazione. Sarà invece un decreto ministeriale del MEF a chiarire ufficialmente le modalità di applicazione delle nuove norme. Il CNDCEC ha già chiesto il differimento degli obblighi derivanti dalla nuova disciplina (applicabili per le fatture emesse dall'01/07/2017), quantomeno con riguardo al versamento all'Erario dell'IVA addebitata in fattura dai fornitori.

Informativa CNDCEC n. 32/2017 del 15/06/2017

ALTRE IMPOSTE



LEGISLAZIONE

Nuovo modello per la dichiarazione di successione e la domanda di voltura catastale

L'Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello per la dichiarazione di successione che dovrà essere utilizzato dal 12/09/2017, per le successioni apertesesi dal 03/10/2017, sostituendo quello approvato con Provvedimento del 27/12/2016.

Per le successioni apertesesi prima del 03/10/2006 si utilizza il Modello 4.

Invece, con riferimento alle successioni apertesesi dal 03/10/2006:

- dall'01/01/2017 all'11/09/2017 può essere utilizzato il modello approvato con Provvedimento n. 231243/2016;
- dal 12/09/2017 può essere utilizzato il modello approvato con Provvedimento n. 112426/2017;
- fino al 31/12/2017 può essere utilizzata la precedente modulistica cartacea (Modello 4).

Il nuovo modello di dichiarazione di successione e voltura catastale deve essere presentato in via telematica.

Agenzia delle Entrate, provvedimento n. 112426 del 15/06/2017



INTERPRETAZIONI

La disciplina in materia di prescrizione dell'obbligazione doganale

L'Agenzia delle Dogane ha adeguato la precedente circolare n. 8/D del 19/04/2016 alle regole relative alla decadenza dal potere di accertamento in caso di prescrizione del debito doganale.

Nello specifico, a partire dall'01/05/2016 è stato esteso il termine utile per la notifica del debito al contribuente, in caso di obbligazione connessa ad ipotesi di reato, da un minimo di 5 anni ad un massimo di 10 anni.

Inoltre con la nota in commento:

- i giudici europei hanno in sintesi statuito che una norma che regola l'operatività della decadenza/prescrizione del debito doganale - in quanto norma di natura "sostanziale" - non può

essere applicata retroattivamente alle obbligazioni sorte prima della sua effettiva entrata in applicazione, rilevando invece, in questi casi, la "pregressa" pertinente disciplina sostanziale (oltre che le disposizioni "vigenti" di carattere meramente "procedurale"), sebbene l'attività di riscossione dei tributi avvenga successivamente;

- l'eccezione di intervenuta prescrizione può essere opposta dal contribuente già in sede di contraddittorio e non necessariamente in sede giurisdizionale.

Nota Agenzia Dogane e Monopoli n. 51424 del 08/06/2017

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

LEGISLAZIONE

La comunicazione delle anomalie relative agli studi di settore

Con il Provvedimento n. 106666 del 06/06/2017, l'Agenzia delle Entrate ha individuato una serie di anomalie nei dati degli studi di settore, afferenti il triennio di imposta 2013-2014-2015, che saranno comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio "Cassetto Fiscale", consultabile accedendo al sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Nello specifico, queste comunicazioni di anomalia saranno trasmesse:

- all'intermediario tramite Entratel, nel caso in cui il contribuente, per il periodo d'imposta 2015, abbia effettuato questa scelta al momento della presentazione del modello UNICO 2016, e se tale intermediario abbia accettato di riceverle nella medesima dichiarazione;
- al contribuente tramite indirizzo PEC, nel caso in cui lo stesso non abbia delegato l'intermediario a ricevere le comunicazioni di anomalie.

Viceversa, per i contribuenti abilitati ai servizi telematici, la comunicazione di anomalia arriverà tramite un messaggio di posta elettronica e/o sms.

Agenzia delle Entrate, provvedimento n. 106666 del 06/06/2017

La definizione delle liti pendenti

Il D.L. 50/2017 ha introdotto una modifica alla definizione delle liti pendenti:

- limitatamente ai processi in cui è parte l'Agenzia delle Entrate (pertanto sono esclusi i contributi previdenziali/assistenziali, i tributi locali, i contributi consortili);
- indipendentemente dal tipo di atto emesso (possono rientrare nella definizione le cartelle di pagamento, le intimazioni di pagamento, gli accertamenti, gli avvisi di liquidazione, di recupero dei crediti d'imposta senza che rilevi la natura della contestazione);
- nei soli casi in cui la costituzione in giudizio in primo grado da parte del ricorrente (e quindi non la notifica del ricorso) è avvenuta entro la data del 31/12/2016.

La domanda deve essere presentata entro la data del 30/09/2017, e si perfeziona con il pagamento di tutte le somme dovute ovvero, in caso di opzione per la rateizzazione, della prima rata.

Tuttavia, in fase di conversione del D.L. n. 50/2017, è stata stabilita la possibilità di estendere la rottamazione delle liti:

- a quelle che hanno come controparte un ente territoriale, a patto che, quest'ultimo, entro il 31/08/2017, adotti un atto in questo senso;

- a tutte le controversie “*il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto*” e, quindi, entro il 24 aprile 2017 (pertanto non più limitatamente a quelle relative alle costituzioni in giudizio effettuate entro al 31/12/ 2016).

Decreto legge n. 50/2017 convertito dalla Legge n. 96 del 21/06/2017

GIURISPRUDENZA

La parte soccombente su questioni pregiudiziali di rito o di merito

Qualora un'eccezione di merito sia stata ritenuta infondata nella motivazione della sentenza del giudice di primo grado, attraverso un'enunciazione in modo espresso o un'enunciazione indiretta (che sottenda in modo chiaro ed inequivoco la valutazione di infondatezza), la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione da parte sua dell'appello incidentale non essendo sufficiente la mera riproposizione prevista dall'articolo 346 del Codice di procedura civile.

Qualora l'eccezione sia a regime di rilevazione affidato anche al giudice, la mancanza dell'appello incidentale preclude, per il giudicato interno formatasi ex articolo 329, comma 2, del Codice di procedura civile, anche il potere del giudice d'appello di rilevazione d'ufficio ex articolo 345, comma 2, del Codice di procedura civile.

Viceversa, l'articolo 346 del Codice di procedura civile, con l'«espressione eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado», nell'ammettere la mera riproposizione dell'eccezione di merito da parte del convenuto rimasto vittorioso con riguardo all'esito finale della lite, intende riferirsi all'ipotesi in cui l'eccezione non sia stata dal primo giudice ritenuta infondata nella motivazione, né attraverso un'enunciazione in modo espresso, né attraverso un'enunciazione indiretta, ma chiara ed inequivoca. Nel caso in cui la mera riproposizione (che dev'essere espressa) sia possibile, la sua mancanza rende irrilevante in appello l'eccezione se il potere di rilevazione riguardo ad essa è riservato alla parte, mentre, se il potere di rilevazione compete anche al giudice, non impedisce (ferma la preclusione del potere del convenuto) che il giudice d'appello eserciti detto potere a norma del secondo comma dell'articolo 345 del Codice di procedura civile.

Cassazione n. 11799 del 12/05/2017

Ammissibile l'opposizione agli atti esecutivi se è viziata la notifica della cartella

L'impugnazione di un atto dell'esecuzione forzata tributaria (come il pignoramento effettuato in base a crediti tributari) che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o dei suddetti atti assimilabili), è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario.

Deve essere poi osservato che l'orientamento secondo cui sia ammissibile l'impugnazione del pignoramento incentrata sulla mancata notifica della cartella di pagamento (o dei suddetti atti assimilabili) davanti al giudice ordinario si scontra con l'articolo 57 del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui stabilisce che non sono ammesse le opposizioni regolate dall'articolo 617 del Codice di procedura civile riguardanti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo.

Cassazione SS. UU. n. 13913 del 05/06/2017

L'accertamento della categoria reddituale

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione "*iuris tantum*" stabilita dall'articolo 32, commi 1 e 2, D.P.R. n. 600/1973, secondo la quale i movimenti bancari effettuati su conti correnti bancari intestati al contribuente sono a lui imputabili, opera esclusivamente ai fini della determinazione del "*quantum debeat*", e non anche ai fini dell'individuazione delle condizioni che legittimano l'accertamento, il quale deve trovare la sua giustificazione in altre norme (per i redditi d'impresa, l'articolo 38 del medesimo D.P.R.). Ne consegue che se il soggetto accertato è una lavoratrice indipendente, non può esserle attribuita la qualità di lavoratore autonomo o di imprenditore sulla esclusiva base della disponibilità di conti correnti bancari senza dimostrare anche la legittimità dell'accertamento a suo carico.

Cassazione n. 12831 del 22/05/2017

Lo scomputo delle ritenute subite in mancanza della certificazione

La norma dedicata allo scomputo delle ritenute d'acconto ne subordina la legittimità alla sola condizione che esse siano state "operate" (ex articolo 22 del D.P.R. n. 917/1986,). Sul punto rileva un fatto storico (decurtazione del corrispettivo), che, seppur viene provato tipicamente mediante la certificazione di chi ha operato la ritenuta, può essere provato con mezzi equivalenti da chi ha subito la ritenuta. Difatti appare significativo che la stessa Agenzia si sia determinata a consentire lo scomputo delle ritenute non certificate, ove il contribuente ne dia prova equivalente al certificato (risoluzione 19/03/2009 n. 68/E).

Pertanto la norma sul controllo formale delle dichiarazioni (usualmente intesa come fonte del recupero delle ritenute non certificate) deve essere integrata secondo i principi generali della prova. In altri termini, l'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 quando stabilisce che gli uffici "possono" escludere lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti da certificazioni dei sostituti d'imposta, deve essere interpretato nel senso che gli uffici finanziari (e a fortiori i giudici tributari) "possono" apprezzare anche prove diverse dal certificato, ad esso equipollenti.

Cassazione n. 14138 del 07/06/2017

Ai fini penali non conta la presentazione della dichiarazione integrativa fiscale

Nel caso esaminato, a fine 2009 il rappresentante legale di una Srl presentava una dichiarazione integrativa di quella già inviata il 27 settembre 2008 (per il periodo d'imposta 2007). Nella dichiarazione integrativa, da un lato, non figuravano elementi attivi per oltre 1.500.000 euro e, dall'altro, venivano indicati costi non di competenza, non inerenti e non documentabili per circa 750.000 euro. Poiché risultavano superate entrambe le soglie di punibilità in allora vigenti (al pari di quelle attuali), veniva contestato all'amministratore la fattispecie di dichiarazione infedele (ex articolo 4 D.Lgs. 74/2000).

Secondo la Corte di Cassazione è infedele solo la prima dichiarazione e non quella integrativa, e ciò in quanto il reato si intende perfezionato con la sola presentazione della dichiarazione annuale infedele, non rilevando l'eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa. In particolare, al riguardo, è stato affermato che le dichiarazioni prese in considerazione dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000 sono solo "la dichiarazione annuale in tema di imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche che i soggetti sono obbligati a presentare ai sensi degli articoli 1-6 del D.P.R. n. 600/1973, e la dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto disciplinata dall'articolo 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322".

Cassazione n. 27967 del 06/06/2017

La riconducibilità delle operazioni finanziarie in capo alla società

In tema di accertamenti bancari, con riguardo alle società di persone, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che l'Ufficio può legittimamente utilizzare le risultanze di c/c bancari intestati ai soci, purché provi adeguatamente che quei determinati movimenti risultanti sul conto personale dei soci siano in realtà riferibili ad operazioni poste in essere dalla società. I Giudici hanno inoltre ritenuto che se il soggetto terzo rispetto alla società è legale rappresentante di una pluralità di persone giuridiche (esclusa, quindi, la posizione di mero socio di altre società), è in quel caso sufficiente ripartire i dati estratti dai conti correnti in proporzione al volume di affari di ciascun ente, in difetto della prova contraria circa una più corretta imputazione.

Cassazione n. 14089 del 07/06/2017

È inammissibile l'appello in formato telematico se il ricorso di primo grado era cartaceo

Nel caso in cui in primo grado la parte abbia notificato il ricorso mediante la modalità tradizionale (quindi non in via telematica), è inammissibile il ricorso in appello notificato a mezzo PEC.

La decisione si basa sul principio che emerge dall'articolo 2, comma 3, del D.M. 23/12/2013 n. 163, secondo cui "la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore".

CTR Firenze n. 1377/5/17 del 31/05/2017

Equitalia sta in giudizio direttamente

Gli atti posti in essere da Equitalia non validamente costituita in giudizio o meglio costituitasi in una situazione di carenza di legitimatio ad processum (ovvero non direttamente ma attraverso un procuratore) non possono essere validamente considerati, con la conseguenza che non è stata fornita la prova processuale della rituale notifica delle cartelle di pagamento impugnate.

Il principio espresso dalla sentenza in esame risulta particolarmente importante, in quanto è potenzialmente in grado di rendere inammissibili i ricorsi in appello che sono stati presentati da Equitalia non direttamente ma attraverso un procuratore.

CTP Varese n. 310/2017 del 30/05/2017

L'accertamento agli stabilimenti balneari

È legittimo il ricorso all'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa (ex articolo 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973) anche in presenza di una contabilità formalmente corretta ma complessivamente inattendibile, potendosi, in tale ipotesi, evincere l'esistenza di maggiori ricavi o minori costi in base a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente.

Nel caso di specie, nell'avviso di accertamento erano state evidenziate molteplici circostanze concernenti:

- la modesta entità del reddito d'impresa dichiarato dal contribuente;
- l'utilizzo di attrezzature da spiaggia (ombrelloni e lettini) in misura superiore a quella indicata nello studio di settore;

- le condizioni metereologiche particolarmente favorevoli dell'estate 2003;
- la presenza di villeggianti anche durante la settimana - rilevanti ai fini della valutazione circa la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a sorreggere l'accertamento analitico-induttivo, effettuato dall'Ufficio in presenza di una contabilità formalmente corretta ma complessivamente inattendibile, anche sotto il profilo dell'antieconomicità del comportamento del contribuente.

Cassazione n. 13561 del 30/05/2017

Favor rei per la causa di non punibilità

Nei reati tributari la causa di non punibilità ex articolo 13 del Dlgs. n. 74/2000, come modificato ad opera della Legge n. 158/2015, trova applicazione ai fatti commessi precedentemente alla sua entrata in vigore e ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.lgs n. 158/15, anche qualora, alla data predetta, era già stato aperto il dibattimento di primo grado, se i debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e interessi, risultano essere stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche se a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previsto dalle norme tributarie.

Cassazione penale n. 30139 del 15/06/2017

La documentazione in difesa del redditometro si può esibire in contenzioso

La documentazione prodotta dal contribuente in giudizio non incorre nella sanzione di inutilizzabilità ex articolo 32, comma 4, D.P.R. n. 600/1973, per la sua mancata esibizione in risposta ai questionari, in considerazione della genericità dei medesimi.

Viceversa, per causare l'inutilizzabilità, il rifiuto di esibizione deve essere doloso e deve presupporre una specifica richiesta documentale, non generica.

Cassazione n. 15021 del 16/06/2017

Le cessioni azionarie frazionate nel tempo non sono elusive

È escluso l'intento elusivo quando le operazioni non sono effettuate in assenza di sostanza economica o, sono giustificate da valide ragioni di natura extra-fiscale. Nel caso di specie *"risulta che le cessioni azionarie, effettuate verso pagamento di adeguato corrispettivo, hanno avuto lo scopo di trasferire la partecipazione qualificata [...] con lo scopo evidente di consentire un passaggio generazionale, come tale rientrando tra le valide ragioni extra fiscali non marginali (anche di ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa)"*. È ben vero che ad analogo risultato si sarebbe giunti effettuando, anziché una serie successiva di cessioni azionarie, un recesso, ma quest'ultimo avrebbe avuto ripercussioni negative sull'attività commerciale svolta dalla società, che si sarebbe trovata con un capitale insufficiente a garantire le case produttrici di automobili di cui era concessionaria. In ogni caso l'Amministrazione non può esigere che i contribuenti per conseguire il risultato desiderato seguano l'iter fiscalmente più oneroso.

CTP Vicenza n. 201/1/17 del 14/03/2017

OPERAZIONI STRAORDINARIE

INTERPRETAZIONI

Le minusvalenze indeducibili nella trasformazione agevolata

Non possono essere compensate le plusvalenze realizzate con l'assegnazione agevolata di beni ai soci con le minusvalenze realizzate dalla stessa società a seguito della trasformazione in società semplice. Il caso esaminato riguarda una società che ha proceduto ad assegnare alcuni immobili ai propri soci, realizzando plusvalenze assoggettate ad imposizione sostitutiva, trasformandosi poi in società semplice e realizzando, a seguito di questa seconda operazione, minusvalenze di ammontare superiore a quelle conseguite con l'assegnazione. A fronte della richiesta della società di compensare le due componenti, l'Agenzia delle Entrate ha risposto negativamente; da ciò deriva la necessità di assolvere l'imposta dell'8% sull'ammontare delle plusvalenze e di "abbandonare" le minusvalenze realizzate.

Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 66 del 08/06/2017

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

LEGISLAZIONE

Nuovo procedimento di cooperazione e collaborazione rafforzata sulla sussistenza della stabile organizzazione

L'articolo 1 bis del D.L. 50/2017, introdotto con la Legge di conversione, prevede un nuovo procedimento mediante il quale i soggetti non residenti possono definire in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate la sussistenza o meno di una stabile organizzazione sul territorio dello Stato e, in caso positivo, ne determinano il reddito. Rientrano nell'ambito di applicazione di tale norma le società e gli enti non residenti appartenenti a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a un miliardo di euro annui e che già effettuano operazioni in Italia (cessioni di beni o prestazioni di servizi) per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui, avvalendosi di società fiscalmente residenti o di stabili organizzazioni già appartenenti al medesimo gruppo.

In base a tale nuova norma:

- in un primo momento si procede a valutare la sussistenza della stabile organizzazione attraverso il regime di adempimento collaborativo presso la Direzione Centrale Accertamento;
- in seguito gli utili e le perdite riferibili alla stabile organizzazione sono determinati mediante il procedimento di accertamento con adesione di cui al DLgs. 218/1997 con la Direzione Provinciale competente.

Per effetto di tale definizione le imposte sono dovute in misura piena, le sanzioni ordinarie sono ridotte ad 1/6 dei minimi edittali, il reato di omessa dichiarazione non è punibile e si può accedere al regime di c.d. cooperative compliance a prescindere dall'ammontare del volume d'affari o dei ricavi della stabile organizzazione.

Decreto Legge n. 50/2017 convertito dalla Legge n. 96 del 21/06/2017

È stata firmata la Convenzione multilaterale OCSE - BEPS

È stata firmata, in data 07/06/2017, la Convenzione multilaterale OCSE da parte di 68 Paesi (ad esclusione degli Stati Uniti) con l'intento di prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento di utili verso Stati a bassa fiscalità, in attuazione della BEPS-Action 15. La convenzione, sulla base del principio generale di tassazione del reddito nel luogo di produzione, tratta della gestione degli strumenti finanziari ibridi, del contrasto all'abuso dei trattati e dell'elusione artificiosa della qualifica di stabile organizzazione. Inoltre, un'altra parte è dedicata all'implementazione di procedure per la risoluzione arbitrale delle controversie tra Stati. Sono altresì previste, salvo alcune disposizioni obbligatorie, delle clausole di riserva sulla base delle quali gli Stati facenti parte della convenzione possono scegliere unilateralmente di non applicare alcune disposizioni della Convenzione multilaterale.

Convenzione multilaterale OCSE in attuazione della BEPS-Action 15

Ratifica della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Romania

La Legge n. 78 del 16/05/2017, pubblicata sulla G.U. n. 135 del 09/06/2017, ha autorizzato la ratifica della nuova Convenzione tra l'Italia e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Questa nuova Convenzione dovrà sostituire il Trattato che vige tra i due Stati del 1977, comportando le seguenti novità:

- soppressione della disciplina specifica per le provvigioni degli agenti, la quale viene quindi assorbita nelle regole generali degli utili delle imprese;
- riduzione dal 10% al 5% delle ritenute sui dividendi, sugli interessi e sulle royalties;
- introduzione di una previsione specifica di doppia imposizione sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società immobiliari.

Legge n. 78 del 16/05/2017

Ratifica della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Barbados

La Legge n. 84 del 16/05/2017, pubblicata sulla G.U. n. 136 del 14/06/2017, ha autorizzato la ratifica ed esecuzione della Convenzione tra Italia e Barbados contro le doppie imposizioni.

La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

- con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore;
- con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.

Legge n. 84 del 16/05/2017

INTERPRETAZIONI

La riapertura della voluntary disclosure

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni operative sugli aspetti della voluntary disclosure-bis previsti dall'articolo 5-octies del D.L. n. 167/90.

Nello specifico è stato chiarito che, qualora il contribuente proceda con l'autoliquidazione di imposte, sanzioni e interessi, ai fini della regolarizzazione della propria posizione, le maggiorazioni del 3% o del 10% previste in caso di insufficiente versamento trovano applicazione a seguito di un riscontro tra quanto versato e quanto emerge dall'istanza di VD, nonché dalla documentazione a corredo della stessa. Le maggiorazioni non potranno trovare applicazione nel caso in cui la carenza del versamento spontaneo sia conseguenza di una riqualificazione giuridica della fattispecie da parte dell'Amministrazione finanziaria rispetto a quella ipotizzata dal contribuente in sede di autoliquidazione (ad esempio, in caso di erronea applicazione di un'imposta sostitutiva in luogo di imposizione ordinaria).

Inoltre è stato chiarito che la procedura "rafforzata", prevista dalla norma ai fini della regolarizzazione del contante, è valida anche per le disponibilità estere.

Coloro che accedono alla VD-bis sono esonerati dalla presentazione del quadro RW e dalla dichiarazione dei redditi derivanti dagli investimenti esteri oggetto della procedura relativamente al 2016 e alla frazione del 2017 precedente a quella di invio del modello di adesione.

Giova al riguardo evidenziare che non necessariamente l'esonerazione dagli obblighi dichiarativi previsto dal citato articolo 5-octies, comma 1, lettera c), deve essere esercitata congiuntamente per il 2016 e per la frazione di anno 2017, potendo il contribuente avvalersi di tale facoltà solo in relazione alle attività ed ai redditi finanziari del 2016, indicando invece gli stessi nella dichiarazione per l'anno 2017 e versando per tale annualità le relative imposte nei modi e nei termini ordinari.

Agenzia delle Entrate, circolare n. 19 del 12/06/2017

GIURISPRUDENZA

La presunzione di reddito per le attività in paradisi fiscali opera solo dal 2008

L'articolo 12 del D.L. n. 78/2009 in base al quale gli investimenti e le attività di natura finanziaria posseduti negli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, si presumono costituiti, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione non può essere applicato ai periodi d'imposta 2006 e 2007.

Questa disposizione ha natura sostanziale in quanto il contribuente può vincere la presunzione disciplinata dalla norma, fornendo prova che i redditi accertati non siano proventi di evasione fiscale, e quindi non può essere tenuto a preconstituirsì una prova in tal senso, nel momento in cui la legislazione vigente non preveda ancora quest'onere. In assenza di una previsione esplicita, la presunzione contenuta nell'articolo 12 non può applicarsi retroattivamente (l'irretroattività trova riconoscimento nell'articolo 3 dello Statuto del contribuente che ha codificato il principio salvo che l'efficacia retroattiva della disposizione non sia espressamente prevista).

CTR Milano n. 1865 del 28/04/2017

Il comportamento elusivo del contribuente

In tema di transfer pricing, è da considerarsi illegittimo un accertamento che non valuti l'effettività del comportamento elusivo tenuto dal contribuente comparando i diversi regimi fiscali internazionali e gli eventuali differenziali d'imposta che il contribuente abbia voluto sfruttare a suo favore.

CTR Milano n. 1028/6/17 del 10/03/2017

L'Euroritenuta può essere chiesta a rimborso

È stato riconosciuto il diritto al rimborso dell'euroritenuta ad un contribuente che per regolarizzare un conto in Svizzera aveva aderito alla voluntary disclosure prevista dall'articolo 5-quater del D.L. n. 167/90.

In particolare, i Giudici hanno rilevato che all'euroritenuta non deve applicarsi la disposizione dell'articolo 165, comma 8, del TUIR che esclude il credito per le imposte pagate all'estero in caso di omessa indicazione dei relativi redditi nella dichiarazione. Infatti, questo articolo riguarda i soli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e non quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, quali redditi di capitale esteri. Inoltre, il mancato rimborso dell'euroritenuta darebbe luogo ad una doppia imposizione in violazione della direttiva 2003/48/CE e degli accordi tra l'UE e gli Stati aderenti, nonché dell'articolo 169 del TUIR.

CTP Varese n. 309/3/17 del 30/05/2017